



## COMUNE DI DECOLLATURA

(Provincia di Catanzaro)

C.A.P. 88041

tel. 0968- 61169 fax 0968-61247

C.F. 01207810795

ORDINANZA N° 13 del 13/07/2018

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE – ANNO 2018-**

### IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm.;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Considerato, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visto il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017;

**ORDINA**

#### **ART.1**

Durante la stagione estiva 2018 e fino al 30 Settembre 2018 è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Decollatura:

- Accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- abbandonare rifiuti in discariche abusive;
- esercitare attività pirotecnica;

#### **ART. 2**

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato all'art.1.

#### **ART. 3**

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

#### **ART. 4**

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

#### **ART. 5**

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

#### **ART. 6**

I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

#### **ART. 7**

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;

#### **ART. 8**

Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

#### **ART. 9**

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

#### **ART. 10**

Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

### **SANZIONI**

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di €. 169,00 a €. 679,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada e ss.mm..

La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D. Lg.vo.n. 285 del 30/4/1992 e ss.mm.;

2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di € 150,00 ai sensi dell'art.255 D. Lv.o n. 152/2006 e ss.mm.;

3) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante la stagione estiva 2017 e fino al 30 Settembre 2018 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000 e ss.mm..

A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

### **RICORDA**

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;**  
**CORPO FORESTALE TEL. 1515;**  
**COMUNE DI DECOLLATURA TEL. 0968/61169;**

**COMANDO STAZIONE CARABINIERI DECOLLATURA TEL. 0968/63080;  
QUESTURA DI CATANZARO TEL. 0961/88911;**

**DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune [www.comune.decollatura.it](http://www.comune.decollatura.it).

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Catanzaro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catanzaro, alla Stazione Carabinieri di Decollatura, all'Ufficio Tecnico Comunale, Protezione Civile e all'ANAS di Catanzaro, alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile - Catanzaro.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Nicolazzo .

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.



IL SINDACO

(dott.ssa Angela Brigante)